

originale



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera C.C. N° 59 del 29-11-02

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE E PER LA DISCIPLINA DELLE AREE DESTINATE ALL'ATTIVITA' DI
SPETTACOLI VIAGGIANTI**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del commercio su aree pubbliche.
Il mercato é riservato ai soli operatori regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche

ART.2

SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il Commercio su aree pubbliche così come individuato e definito dall'art.1 della L.R. 1° marzo 1995 N.18, modificata con L.R. 08/01/96 N.2
Nell'area di mercato dovrà essere collocato un tabellone avente la dimensione di cm.40 di base e di cm.40 di altezza per l'affissione di tutti gli atti e le notizie relative al mercato.

ART.3

**DEFINIZIONE DI MERCATO, CHIOSCHI, FIERE-MERCATO E VENDITA IN FORMA
ITINERANTE**

Per "**Mercato permanente**", s'intende l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, durante tutti i giorni della settimana, di generi vari, da parte di operatori muniti di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della L.R. 18/995.

Per "**Mercato settimanale**", s'intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L.R. 18/95.

Per "**Chiosco**" s'intende la struttura precaria fissata stabilmente su suolo pubblico dato in concessione dell'operatore commerciale che vi esercita l'attività tutti i giorni della settimana, munito dell'autorizzazione di cui all'art.1 comma 2 lettera a) della L.R. n.18/95.

Per "**Fiere-mercato**" o "**Sagre**" s'intendono le fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Per "**vendita in forma itinerante**", s'intende l'attività di vendita esercitata dall'operatore lungo le vie e piazze del centro abitato o presso gli insediamenti rurali del territorio comunale.

ART.4

DEFINIZIONE DI POSTEGGIO

Per "**Posteggio**" s'intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività.

ART.5

DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI

Presso il competente Ufficio sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune.

Il responsabile del servizio dovrà dare sempre esaurienti indicazioni sul numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

ART.6

NUMERO DEI POSTEGGI NEI MERCATI E FUORI DAI MERCATI

Il numero dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, in riferimento al potenziale sviluppo del settore, e per meglio equilibrare l'offerta e la domanda, viene indicato come segue:

a) posteggi del Mercato settimanale del giorno di Sabato (art. 1, comma 2, lettera b)

L.R. n.18/95) da ridurre come al successivo art.39

n. 95

b) posteggi fuori dal mercato stabile (art. 1, comma2, lettera a) L.R. n.18/95, oltre quello già esistente in P.zza De Gasperi;

n. 5

c) posteggi nel mercato stabile (art.1, comma2, lettera a) L.R. n.18/95, da individuare con la programmazione urbanistica;

n. 10

d) *posteggi per il commercio di piantine da ortaggi, piante da fiori e da frutta e ornamentali (art.1, comma 2, lettera C) L.R. n.18/95*

n. 5

e) *botteghe (art. 9/1 L.R. n.18/95) suolo antistante i negozi nelle aree di mercato*

n. 4

f) *botteghe (altre concessioni, compresi gli esercizi pubblici)*

n. 20

g) *concessioni stagionali (art. 4 comma 4, L.R. 18/95)*

n. 5

h) *concessioni temporanee (feste, manifestazioni, ecc. art.4 comma 5 L.R. n.18/95)*

n. 90

i) *concessioni per fiere-mercato (art.1 comma 4 lettera e), art.11 comma 3, e art. 12 L.R. n. 18/95) artigianato artistico e produttivo*

n. 90

Totale posteggi

n. 224

I posteggi di cui alla lettera a) sono evidenziati nella planimetria allegato "A"

I posteggi di cui alle lettere b), d), g) sono evidenziati nella planimetria allegato "B"

CAPO II - MERCATO SETTIMANALE

ART.7

SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

L'area del mercato viene suddivisa nei settori risultanti dal seguente prospetto:

SETTORE	DESCRIZIONE PRODOTTI	SUPERFICIE COMPLESSIVA
Alimentare Ragg. I	Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa	mq. __716
Non alimentare Ragg.II	Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo con esclusione degli accessori e della biancheria intima) calzature.	mq. _934
Non alimentare Ragg.III	Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II)	mq. _1.227
Prodotti dell'agricoltura	Trattasi di prodotti provenienti dalle aziende agricole messe in vendita direttamente dai coltivatori agricoli.	mq. __219

Come meglio individuato nella planimetria allegato - A -

Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per il settore richiesto.

Il provvedimento di concessione del posteggio elencherà i settori autorizzati.

ART.8

DATA E LUOGO DEL MERCATO SETTIMANALE

- Il mercato settimanale istituito con atto deliberativo del C.C. N° 87 del 29/06/1987 reso esecutivo dalla C.P.C. il 04/08/87 con decisione n.29888 si svolge nel giorno di sabato, nelle seguenti vie e piazze: Piazza De Gasperi, Piazza M. D'Ungheria, Via Pisacane, Via Verga, Via Bellini, Via Macaluso, Via S. Pellico, Via Incannella, Via Manzoni, Via Cadorna, Via Albiso, Via Siracusa, Via Catania, Via G. Cesare, Piazza La Corte, Via La Spezia.
- Detto mercato occupando ambo i lati della rete viaria interessata, risultante dalla planimetria allegato "A", è in contrasto con le norme di cui all'art.20 del vigente codice della strada.
- A tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica, nelle more del trasferimento del mercato esistente in altro sito idoneo sotto l'aspetto della ricettività, della sicurezza e della circolazione dei mezzi di pronto soccorso all'interno dell'area del mercato, giusta indicazione di cui all'art.1/b dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000, l'occupazione della sede viaria sarà effettuata utilizzando soltanto posteggi che consentano di lasciare liberi spazi necessari per il transito dei mezzi di soccorso.

ART.9

AREA RISERVATA AI BATTITORI

Alla periferia del mercato viene riservato un posteggio ai battitori, il posteggio, se non utilizzato rimane indisponibile e pertanto non potrà essere assegnato ad altri operatori occasionali.

**CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO - CALENDARIO ANNUALE
- ORARIO DI VENDITA**

ART.10

I posteggi, tutti o parti di essi debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nonché dei motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART.11

DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi di ciascun settore di mercato di cui al precedente art.8 saranno delimitati ed evidenziati sul terreno con segni continui ed indelebili nei limiti di cui al seguente prospetto:

SETTORE	METRI LINEARI				N° POSTEGGI
	FRONTE		PROFONDITA'		
	MINIMO	MASSIM	MINIMO	MASSIM	
Alimentare Ragg.I	m.4	m.8	m.3	m.4	23
Non alimentare	m.4	m.12	m.3	m.4	28
Non alimentare	m.4	m.10	m.2	m.4	38
Prodotti	m.4	m.10	m.3	m.4	8

ART.12

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA A MERCATO STABILE

Il Mercato stabile sarà ubicato nell'area che verrà individuata con la programmazione urbanistica commerciale redatta, ai sensi dell'art.5 comma 2 della L.R. n.28/99 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 luglio 2000 art.2, quale variante al P.R.G., a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale e dovrà contenere al massimo N° 10 posteggi delle dimensioni di m.5,00 x m.4,00 su cui gli assegnatari potranno installare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'U.T.C., e dopo avere ottenuto l'autorizzazione, degli impianti fissi (Chioschi).

ART.13

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE ALLE
FIERE-MERCATO**

Le tre Fiere-Mercato che si svolgono durante l'anno in questo Comune sono:

- 1) La Fiera di Giugno dal venerdì antecedente la seconda domenica di Giugno al lunedì successivo;
- 2) La fiera di Luglio che si svolge in concomitanza dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo 15-16-17 luglio;
- 3) La Fiera di Ottobre dal venerdì antecedente la seconda domenica di Ottobre al lunedì successivo.

In attesa che venga redatta, ai sensi dell'art.5, comma, 2 della L.R. n.28/99, la citata Programmazione Urbanistica Commerciale, che, come stabilito dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 luglio 2000, dovrà individuare le aree destinate a Fiere-mercato, la ubicazione e il numero dei posteggi da utilizzare nelle predette fiere verrà stabilito di volta in volta con provvedimento sindacale sentito il parere dell'Ufficio Igiene Pubblica della A.S.L., dell'U.T.C. e del Comando Polizia Municipale.

ART.14
CALENDARIO ANNUALE

Le attività di vendita su aree pubbliche osserveranno il calendario annuale come descritto nel seguente prospetto:

ATTIVITA'	PERIODO		GIORNI FISSATI PER IL COMMERCIO
	DAL	AL	
MERCATO STABILE	2 GENNAIO	31 DICEMBRE	TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA
MERCATO SETTIM.	2 GENNAIO	31 DICEMBRE	IL SABATO DI OGNI SETTIMANA
VENDITA ITINERANTE	2 GENNAIO	31 DICEMBRE	DA LUNEDI A SABATO
FIERA DI GIUGNO	DAL VENERDI ANTECED. LA 2 [^] DOMENICA DI GIUGNO AL LUNEDI SUCCESSIVO		
FIERA DI LUGLIO	DAL 15 AL 17 LUGLIO		
FIERA DI OTTOBRE	DAL VENERDI ANTECED. LA 2 [^] DOMENICA DI OTTOBRE AL LUNEDI SUCCESSIVO		

L'operatore ha l'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, ponendoli nelle attrezzature predisposte dal comune.

ART.15
ORARIO DI ESERCIZIO

Il Sindaco determina, con propria ordinanza, l'orario di vendita nel mercato stabile, nel mercato settimanale e in genere sulle aree pubbliche..

I giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio.

Limitazioni possono essere stabilite nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Non possono essere stabiliti, per coloro che vi operano, giorni ed orari diversi in relazione ai settori e prodotti trattati.

Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito dal Sindaco sulla base delle specializzazioni merceologiche più presenti.

ART. 16
SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA DEL MERCATO

Lo spostamento di luogo o di data di svolgimento della fiera o mercato è deliberato dal consiglio comunale sentita la commissione di cui all'art. 8 ter comma 1 della L.R. n.18/95.

Lo spostamento di luogo di mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse, su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilità. Di ciò l'Amministrazione dà pubblicità mediante avvisi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello stesso. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto, salva la possibilità di ampliare il numero dei posteggi.

La giornata di mercato può essere anticipata solo se ricadente in giornata festiva.

CAPO IV - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI - CANONE

ART.17

AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE - POSTEGGIO

Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o in mancanza, di altro il più possibile simile. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione. Le autorizzazioni commerciali prive della indicazione del posteggio non sono valide.

ART.18

BANDO DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dei posteggi ha luogo sulla base di apposito bando da pubblicare all'albo pretorio del Comune e nei consueti luoghi di affissione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso gli interessati dovranno inviare la domanda con lettera raccomandata A/R. Farà fede il timbro postale. Nei successivi trenta giorni, prorogabili per evidenti necessità d'ufficio fino ad un massimo di sessanta giorni, si procederà alla formazione della graduatoria.:

- a) Gli elementi di identificazione del mercato;
- b) La suddivisione dell'area di mercato in settori merceologici omogenei (art.8);
- c) Il numero dei posteggi disponibili distinti per settore;
- d) I Criteri per la formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli di questo Capo.

La concessione del posteggio ha una durata di anni 10 per l'attività di vendita di cui all'art.1. comma2, lettere a) e b) della L.R. n. 18/95 e può essere rinnovata, mentre la concessione del posteggio in occasione di fiere-mercato, sagre, ecc., è valida per il periodo in cui si svolge la manifestazione.

ART.19

DOMANDA DI CONCESSIONE

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche che intendono ottenere i posteggi devono farne domanda al Sindaco esclusivamente su moduli appositamente forniti dall'Ufficio Commercio inviata esclusivamente con raccomandata postale. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

ART.20

Se la graduatoria riguarda i posteggi per il mercato settimanale, il competente Ufficio Comunale, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, indicato nel bando, raggrupperà le stesse per settori omogenei come individuati dal precedente art.8 e formerà per ciascun settore una graduatoria sulla scorta e nell'ordine dei seguenti criteri:

Per l'assegnazione di posteggi resesi disponibili nell'area del mercato settimanale

- a) Ad aspiranti che abbiano maggiore frequenza abituale nel mercato;
Per ogni anno o frazione di anno di frequenza Punti 1
- b) Ad aspiranti che frequentino meno di quattro mercati alla settimana Punti 2
- c) Ad aspiranti che trattino merci di cui il mercato è carente Punti 3
- d) Ad aspiranti di oltre 30 anni di età, disoccupati..... Punti 4
- d) Ad aspiranti di età compresa tra i 18 e 30 anni disoccupati Punti 5
- e) Qualsiasi altro certificato o attestazione che può costituire titolo preferenziale ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione delle domande che è quello della data di spedizione della raccomandata. In tutti i casi in cui le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, si terrà conto nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e in caso di ulteriore parità della maggiore età del richiedente (estratto di nascita).

Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. Il divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della L.R. n.18/95 fosse titolare di più posteggi e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

Per l'assegnazione dei posteggi disponibili nell'area del mercato stabile, dei chioschi e dei posteggi fuori dalle aree di mercato utilizzati per il commercio di cui all'art.1, comma 2, lettera a) e b)

a) Ad aspiranti, in possesso dei requisiti necessari, di età compresa tra

i 18 e 30 anni disoccupati da almeno tre anni

Punti 5

b) Ad aspiranti, in possesso dei requisiti necessari, di età oltre i 30 anni, disoccupati

Punti 3

c) Qualsiasi altro certificato o attestazione che può costituire titolo preferenziale ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione delle domande.

In tutti i casi in cui le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio.

ART. 21

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO

L'assegnazione dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari avviene a sorteggio, da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del segretario comunale o di un suo delegato.

La partecipazione al sorteggio delle citate organizzazioni non è sottoposta ad invito preventivo da parte del responsabile del settore.

Il posteggio all'interno del mercato non settimanale, temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritariamente assegnato, per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante e, fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato, quale che sia la sua residenza, sede o nazionalità.

L'area in concessione sopra indicata non può essere assegnata qualora in essa si trovino delle strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione o quando, per motivi di ordine pubblico, il Sindaco ne fa esplicitamente divieto mediante ordinanza.

ART. 22

TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Qualora nel mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare di posteggio di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

ART. 23

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Le graduatorie di cui al precedente art.22 hanno validità permanente e saranno aggiornate d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione.

Le graduatorie di cui al precedente art.22, nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Contro le medesime gli interessati potranno proporre ricorso alla Giunta Comunale che deciderà entro i quindici giorni successivi.

Con la stessa deliberazione dovrà essere eventualmente formulata la nuova graduatoria.

La citata deliberazione sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

ART. 24

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

In esecuzione della graduatoria di cui al precedente art.22 gli interessati saranno convocati, con almeno tre giorni di preavviso, nell'Ufficio comunale per la scelta del posteggio. Non aderendo alla richiesta in termini di gg.3, Il Dirigente dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non ha motivato la non adesione, si farà scorrere la graduatoria.

ART. 25

DIVIETO DELLA CESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

E' vietato lo scambio tra concessionari.

ART. 26

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Nelle ipotesi di subingresso, per atto tra vivi o causa di morte del titolare, il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

In caso di subingresso per mortis causa in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla morte. Qualora non acquisisca la qualificazione professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di sei mesi è prorogato dal Dirigente, per non più di ulteriori sei mesi quando il ritardo per l'acquisizione della qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più, il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzato.

ART. 27

POSTEGGI NELLE AREE DESTINATE A FIERE O MERCATI

Nelle fiere o mercati che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, i posteggi vanno assegnati ai titolari di autorizzazione di tipo A, B e C provenienti da tutto il territorio nazionale e, prioritariamente, ai titolari di autorizzazione di tipo c convertita ex legge 398/1976.

Nelle fiere o mercati che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe, i posteggi vanno assegnati, prioritariamente, ai titolari di autorizzazione di tipo C.

Fra i titolari di autorizzazione di tipo c, il posteggio va assegnato a coloro che hanno il più alto numero di presenze.

La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni di fiera o mercato.

Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

Il possesso del titolo di priorità suindicato nell'assegnazione dei posteggi è attestato dall'organo comunale competente in materia di concessione del suolo pubblico. Per coloro per i quali non può essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata dando precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n.2011.

ART. 28
POSTEGGI SU AREE PRIVATE

Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune, gratuitamente, un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, i soggetti stessi hanno titolo a che siano loro assegnati i posteggi che ricadono sull'area offerta.

ART. 29
DETERMINAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A FIERE-MERCATO

Le aree delle fiere-mercato, indicate nel calendario di cui al precedente art.16, che si svolgono annualmente in questo centro verranno individuate nella Programmazione Urbanistica Commerciale, quale variante al P.R.G. redatta dall'U.T.C.-

ART. 30
POSTEGGI DEGLI OPERATORI E DEGLI AGRICOLTORI ITINERANTI

Gli operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2 lettera c) della L.R. 18/95, esercenti il commercio in forma itinerante e i produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con la stessa modalità, non possono sostare nello stesso punto più di un'ora. Per punto s'intende la superficie occupata durante la sosta per la tentata vendita. Le soste non possono essere fatte in punti che distino fra loro meno di **500** metri. Stante che questo centro non è dotato di una viabilità idonea per smaltire il normale traffico veicolare, l'attività di vendita di cui all'art.1 comma 2 lettera C) della L.R.18/95 non è consentita nelle vie e piazze di seguito citate: Piazza Purrello; Corso F.Crispi da Corso Umberto I° a Piazza F.Crispi; Corso Umberto I° da piazza Falcone a incrocio con Via Sacramento; Piazza De Gasperi; Via Fiume; Via V.Veneto da Via Fiume a Via Conceria; Via Conceria; Largo Nazareno; Piazza Falcone; Viale Borsellino; Viale D. Alessi. *Sempre per gli stessi motivi e per la limitata disponibilità di aree pubbliche che possano consentire la sosta degli automezzi adibiti alla vendita in forma itinerante, il numero massimo di autorizzazioni di cui all'art.1 comma 2 lettera C) della citata legge e/o nulla osta da rilasciare a operatori residenti in altri Comuni non potrà essere superiore a 25 così distinti: N.15 autorizzazioni di cui all'art.1 comma 2 lettera c) della L.R. 18/95 modificata con la L.R. n.2/96 e N.10 nulla osta da rilasciare a operatori residenti in altri comuni limitatamente a non oltre tre presenze settimanali.*

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non residenti che chiedono il nulla-osta di cui all'art.2, comma 8 della L.r. n.18/95 per l'esercizio del commercio nel territorio di San Giovanni Gemini, devono produrre la relativa istanza con lettera raccomandata o a mano. L'attività di vendita può essere iniziata dopo il rilascio del nulla-osta che può essere negato solo per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 31
CANONE DI POSTEGGIO

Il canone per la concessione di posteggio risulta dalla media comparativa dei costi del servizio offerto nel mercato.

Considerato che, in atto, il Comune fornisce il servizio di pulizia, raccolta e trasporto alla discarica di rifiuti solidi prodotti nel mercato, la tassa viene determinata, per il mercato settimanale e per le fiere-mercato, per ogni giorno di attività in €. 2,00 per posteggio.

Il predetto canone sarà oggetto di revisione in sede di formazione del bilancio di previsione ogni anno solo se vengono a mutare i parametri relativi al costo del servizio che lo hanno determinato.

ART. 32

TASSA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Per le occupazioni di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa, secondo le tariffe stabilite ai sensi normativa vigente.

ART. 33

CAUZIONE

Tutti operatori ammessi alle fiere-mercato, sagre, ecc., oltre al pagamento della TOSAP e del canone posteggio sono tenuti al versamento di una cauzione che viene determinata in €. 50,00
Essa è dovuta per l'eventuale copertura di danni causati al patrimonio del Comune e per il recupero anche se parziale, di costi sostenuti dal Comune.

La cauzione di cui al precedente comma sarà oggetto di revisione annuale entro il 31 dicembre di ogni anno.

CAPO V - DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

ART. 34

AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con le specificazioni del settore merceologico, nonché il numero distintivo del posteggio.

Inoltre, In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza: l'autorizzazione per il commercio e il libretto sanitario per gli operatori di cui al 1° raggruppamento.

ART. 35

POSTEGGI - BANCHI DI VENDITA

- Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempreché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.
- Il banco di vendita e le merci esposte devono essere posti ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
- Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
- L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno metri 2,10 dal suolo ed essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.
- Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino nel perimetro del posteggio assegnato.
- E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata..

ART. 36

INDISPONIBILITA' DEI POSTEGGI

- A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento i posteggi che si renderanno liberi all'interno del mercato settimanale saranno assegnati agli operatori che hanno già presentato la domanda;
- successivamente non saranno più disponibili al raggiungimento di n° 75 operatori presenti in tutta l'area del mercato.

ART. 37

CONTROLLO IGIENICO SANITARIO

- L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
- Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protette da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

- Qualora l'attività di cui al comma precedente sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.
- Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree previste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi caratteristiche di cui al comma 3.
- Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
- Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

ART. 38 PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante è obbligato ad indicare i prezzi di vendita conformemente a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 28/99

ART. 39 DIVIETO DI PUBBLICITA'

Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo, fermo restando quanto previsto dall'art. 10. È vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

ART. 40 LIMITI AL MERCATO ITINERANTE

È vietato, durante l'orario di vendita del mercato, effettuare, nel raggio di mt 100 dal limite del mercato, qualsiasi forma di commercio itinerante.

ART. 41 COMMISSIONE DI MERCATO

Salvo rispetto del presente Regolamento, così come sul buon andamento del mercato, vigilerà una apposita Commissione di mercato, costituita con provvedimento del Sindaco, è così composta:
 4 membri eletti tra gli operatori del mercato;
 1 rappresentante del commercio su aree private eletto tra tutti gli esercenti il commercio operanti nel Comune. Al suo interno la Commissione elegge un Presidente che convoca, presiede e coordina i lavori. In caso di assenza del Presidente, le funzioni vengono assunte dal componente più anziano.

ART. 42 DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE - VERBALI -

La Commissione di Mercato rimane in carica per 2 anni.
 In relazione alla natura prevalente operativa della Commissione, la stessa svolgerà la propria funzione a maggioranza dei presenti, le relative decisioni dovranno risultare da verbali redatti dal funzionario Comunale responsabile della vigilanza che assumerà le funzioni di Segretario o, in sua assenza, di un suo delegato.

ART. 43
COMMISSIONE DI MERCATO

La commissione di mercato ha competenza per:

- essere sentita per lo spostamento di luogo o di data di svolgimento del mercato;
- essere sentita in caso di revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse;
- essere sentita per destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire gli ingombri.

Le funzioni della commissione di mercato sono prorogate fino all'insediamento della nuova commissione.

ART.44
DIVIETI

Non possono essere stabilite limitazioni e divieti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche.

E' vietato l'ingresso al mercato alle persone in stato di ubriachezza manifesta, agli accattoni, ai saltimbanchi, ai giocolieri, ai suonatori ed ai venditori in forma ambulante.

CAPO VI - SANZIONI

ART. 45 SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 51,69 (pari a £.100.000) a € 516,45 (pari a £. 1.000.000) ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate dalla L.R. 18/95 o da altre norme di legge.

ART. 46 DECADENZA

Il "giustificato motivo" di cui all'art. 14, comma. 2 della L.R. 18/95 è costituito da:

- malattia;
- gravidanza;
- servizio militare.

Le giustificazioni vanno prodotte a mezzo lettera raccomandata A/R entro sette giorni dall'evento.

ART. 47 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.

ART. 48 COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

Il commercio di su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esse attigue.

Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela di benessere degli animali.

ART. 49 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma della L.r. 10/91, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 50 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di emanazione da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione